

REGOLAMENTO (UE) 2017/1566 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 settembre 2017****concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Il titolo IV dell'accordo di associazione, che si riferisce agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2016 ⁽³⁾. Nel preambolo dell'accordo di associazione le parti contraenti hanno espresso il loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa.
- (2) Al fine di rafforzare l'impegno di riforma economica e politica intrapreso dall'Ucraina, e di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno e necessario aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per alcuni prodotti industriali, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina.
- (3) La Commissione ha analizzato la base fattuale soggiacente alla selezione dei prodotti che devono essere soggetti al presente regolamento, in particolare, il potenziale impatto del presente regolamento sui beneficiari di piccole e medie dimensioni in Ucraina, e ne ha fornito una spiegazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Le misure commerciali autonome stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere concesse per i prodotti ritenuti vantaggiosi sulla base di tale analisi. Tali misure commerciali autonome dovrebbero assumere la forma dei regimi preferenziali seguenti: i) contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II del presente regolamento oltre ai contingenti a dazio zero previsti dall'accordo di associazione; nonché ii) eliminazione totale dei dazi all'importazione («dazi doganali preferenziali») per i prodotti industriali elencati nell'allegato III del presente regolamento.
- (4) Al fine di prevenire frodi, l'ammissione alle misure commerciali autonome stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate nonché la partecipazione dell'Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi di tale accordo.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

